

## **TI\_GERICHTE 42.2022.78 vom 14. Juli 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-07-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2022.78\\_d20220714](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2022.78_d20220714)

FR: TI\_GERICHTE 42.2022.78 du 14 juillet 2022

IT: TI\_GERICHTE 42.2022.78 del 14 luglio 2022

### **Regeste**

Ricorso respinto: restituzione delle prestazioni assistenziali percepite indebitamente. Totali fr. 1'100.- versati alla ricorrente dalla figlia: non comprovato che fossero destinati a terzi e da ritenersi, quindi, come aiuti economici a favore della madre. Principio sussidiarietà

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

gennaio 2022, “accredito \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_” del valore di fr. 100.-; - 18 febbraio 2022, “accredito \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_” del valore di fr. 200.-; - 14 marzo 2022, “accredito \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_” del valore di fr. 300.-; -

#### **E. 4**

maggio 2022, “accredito \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_” del valore di fr. 200.- (cfr. doc. 219-221). Il 15 giugno 2022, l'USSI, preso atto di tali versamenti, ha chiesto all'assistita di fornire una “dichiarazione che giustifichi i seguenti accrediti: CHF 100.- del 03.01.2022, CHF 200.00 del 18.02.2022, CHF 300.00 del 14.03.2022, CHF 200.00 del 04.04.2022, CHF 100.00 del 19.04.2022 e CHF 200'00 del 04.05.2022” (cfr. doc. 31). Con mail del 23 giugno 2022, RI 1 ha comunicato alla resistente quanto segue: “(...) quei versamenti sul mio conto sono effettuati da mia figlia \_\_\_\_\_ come specificato su estratti conto bancari, quindi vanno poi versati alla mia mamma al mio Paese. Se x voi significa un problema x continuare con la procedura del rinnovo della prestazione assistenziale valuterò la vostra richiesta. D'altro, ci sono versamenti da parte sempre di mia figlia, come aiuto personale. In attesa di una risposta comprensiva (...)” (cfr. doc.30) Con risposta pure del 23 giugno 2022, l'amministrazione ha segnalato alla ricorrente quanto segue: “(...) le comunichiamo che il nostro Ufficio è tenuto a computare tutte le entrate (stipendi, aiuti personali ecc.). La invito ad indicarci quali importi sono stati accreditati dalla figlia quale aiuto personale e quali invece versati per la nonna al Paese (indicare anche il versamento della nonna).” (cfr. doc. 29) Il 28 giugno 2022, l'assistita ha fornito il seguente riscontro alle richieste dell'USSI: “(...) tengo a chiarire che il versamento del 18.02, 14.03, 04.04 e 04.05 sono stati versati per mia mamma sul mio conto da parte di mia figlia \_\_\_\_\_, quindi quelli del 03.01 e 19.04 versati x me ancora da mia figlia x regali e nascita nipotina.” (cfr. doc. 29) Con decisione del 14 luglio 2022, l'USSI ha, come anticipato (cfr. supra consid. 1.1.), chiesto la restituzione dei fr. 1'100.- che \_\_\_\_\_ ha versato alla propria madre tra gennaio e maggio 2022 (cfr. doc. 27-28). Il 22 luglio 2022, RI 1 si è opposta al provvedimento dell'amministrazione, facendo valere, a sostegno delle proprie pretese, che gli importi accreditati sul suo conto bancario “mi sono stati accreditati da mia figlia, \_\_\_\_\_ che vive a \_\_\_\_\_, allo scopo di inviarli per il mantenimento della nonna in \_\_\_\_\_ e non avendo la possibilità di inviarli personalmente a motivi di orario di lavoro e spostamenti a Locarno dove, tramite un'agenzia vengano recapitati direttamente al

domicilio dell'anziana nonna". Per tali motivi, l'allora opponente ha ritenuto che la richiesta di restituzione dell'USSI non fosse "pertanto motivata" (cfr. doc. 25). Con la decisione su reclamo del 23 agosto 2022, la resistente ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 11-15), respinto il gravame presentato dall'assistita. Per completezza, giova rilevare, sebbene tali importi non siano toccati dalla decisione di restituzione di data 14 luglio 2022, che agli accrediti suindicati sul conto della ricorrente d'un lato, se ne sono, poi, aggiunti altri, e meglio: - 15 giugno 2022, "accredito \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_" del valore di fr. 100.-; - 27 giugno 2022, "accredito \_\_\_\_\_" del valore di fr. 100.- (cfr. doc. 212); - 23 agosto 2022, "accredito \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_" del valore di fr. 100.-; -

#### **E. 8**

settembre 2022, "accredito \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_" del valore di fr. 100.- (cfr. doc. 201-202) e, d'altro lato, che versamenti analoghi avevano preceduto quelli oggetto della presente vertenza, e meglio, per esempio: - 7 settembre 2021, "accredito \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_" del valore di fr. 260.- (cfr. doc. 236); - 14 luglio 2021, "accredito \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_" del valore di fr. 100.- (cfr. doc. 235); -

#### **E. 11**

maggio 2021, "accredito \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_" del valore di fr. 150 (cfr. doc. 247); - 1° marzo 2021, "accredito \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_" del valore di fr. 50.- (cfr. doc. 246). 2.6. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che in un primo momento, e meglio con mail del 15 giugno 2022, la ricorrente aveva riconosciuto come aiuti personali corrisposti dalla figlia i due versamenti, rispettivamente del "03.01 e 19.04", indicando che tali importi le sono stati versati "x me ancora da mia figlia x regali e nascita nipotina" (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 29). Successivamente, l'assistita ha fatto dapprima valere che tutto quanto versato tra gennaio e maggio 2022 (quindi per totali fr. 1'100, comprensivi dei fr. 200 suindicati) sarebbe stato destinato alla propria madre ("tutti questi importi mi sono stati accreditati da mia figlia, \_\_\_\_\_, che vive a \_\_\_\_\_, allo scopo di inviarli per il mantenimento della nonna in \_\_\_\_\_"; cfr. supra consid. 2.5. e doc. 25), per poi dichiarare, e meglio in sede ricorsuale, che "di queste somme io non approfitto assolutamente, anzi ogni tanto per arrotondare la cifra di metto del mio" (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I). Per quanto attiene ai versamenti di complessivi fr. 200, avvenuti, rispettivamente, il 3 gennaio ed il 19 aprile 2022, questa Corte, segnatamente in ragione del principio della priorità della dichiarazione della prima ora - che prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C\_246/2021 del 2 luglio 2021 consid. 4.3.; DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF 8C\_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C\_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C\_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47), in linea con quanto inizialmente dichiarato dalla ricorrente, non può che ritenere che tali importi siano stati accreditati quali aiuti economici da parte di \_\_\_\_\_ alla propria madre e qui ricorrente. Sugli altri versamenti, per un totale, quindi, di fr. 900.- il TCA, invece, non può che rilevare come a supporto del preteso versamento di tale somma a favore della madre della ricorrente, residente in \_\_\_\_\_, agli atti non è stato versato alcun riscontro, segnatamente documentale, avendo, anzi, RI 1 precisato che di tali operazioni internazionali "le ricevute (...) sono state buttate e non sono più reperibili" (cfr.

supra consid. 1.4. e doc. III). La pretesa destinazione di tali somme all'anziana all'estero è, quindi, rimasta una mera allegazione di parte. Al riguardo giova ricordare che il dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell'ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGa; art. 16 Lptca). In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C\_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C\_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C\_326/2019 dell'8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C\_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C\_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C\_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). In proposito va osservato, in ogni caso, che sulla base del principio di sussidiarietà (cfr. supra consid. 2.4.) la ricorrente, per far fronte alle proprie spese primarie, avrebbe dovuto utilizzare prioritariamente tali somme/entrate. Ciò ritenuto che, lo si rammenta, l'aiuto sociale è sussidiario in rapporto, segnatamente, alle prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. supra consid. 2.4.). In concreto, dagli atti emerge, poi, che solo in occasione della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali a valere per il mese di luglio 2022, l'assicurata ha comunicato alla resistente, cui ha trasmesso i propri estratti conto, l'esistenza di tali versamenti (per totali fr. 1'100) sul proprio conto da parte di terzi, segnatamente della figlia (cfr. supra consid. 2.5.). Nella fattispecie sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. supra consid. 2.3.). In effetti rispetto a quando l'USSI ha conteggiato le prestazioni spettanti alla ricorrente per il periodo da gennaio a maggio 2022, sono emersi dei fatti nuovi atti ad indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali. È quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle effettive entrate dell'unità di riferimento. RI 1, quindi, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente delle prestazioni assistenziali concernenti il periodo gennaio-giugno 2022. Al riguardo è utile ribadire (cfr. supra consid. 2.3.) che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STF P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese). 2.7. Il TCA rileva altresì che anche l'importo chiesto in restituzione dall'amministrazione (peraltro non oggetto di contestazioni in punto al suo ammontare), è pari alla somma dei singoli importi accreditati, tra gennaio e maggio 2022, sul conto della ricorrente e non presta fianco a critiche. 2.8. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 23 agosto 2022 deve, pertanto, essere confermata. 2.9. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las ). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto il ricorso è del 20 settembre 2022, per cui torna applicabile il nuovo diritto. Trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.